

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

## **deliberazione n. 77**

APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  
NELLA SEDUTA DEL 17 LUGLIO 2018, N. 105

ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE PER GLI IMPIANTI REALIZZATI IN  
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PLURIENNALI REGIONALI ATTUATIVI  
DEL REGOLAMENTO CEE N. 2080/92 – MODIFICA TERMINE IMPEGNI

-----

#### L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del Dirigente della PF Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA Ancona, nonché l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 26 giugno 2008, n. 15, dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

#### DELIBERA

- 1) di approvare la modifica alla deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 10 luglio 2001, n. 40 così come riportata nell'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di applicare i contenuti della modifica riportata nell'Allegato A anche alle deliberazioni dell'Assemblea legislativa n. 160 del 22 febbraio 1994 e n. 164 del 28 ottobre 1997 e successive modificazioni.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Antonio Mastrovincenzo

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Boris Rapa

Allegato A

L'ultimo periodo del paragrafo 2) titolato: "Obblighi che decorrono dal sesto anno d'impianto sino all'utilizzo" dell'allegato alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 10 luglio 2001, n. 40 che recita: "L'utilizzo potrà essere effettuato ad un diametro inferiore rispetto a quello preventivato solo in presenza di una richiesta da parte dell'industria di trasformazione, con esclusione di assortimenti per paleria e legna da ardere" è sostituito dal seguente: "La durata del periodo di impegno, oltre il quale la superficie non è più sottoposta agli impegni di mantenimento, coltivazione ed utilizzo, indipendentemente da quanto previsto dai Piani di Coltura a suo tempo approvati è:

- a. durata illimitata per gli "imboschimenti naturaliformi" fermo restando che, comunque, non potranno essere oggetto di riconversione verso le colture agricole od altra trasformazione d'uso del suolo;
- b. durata di 25 anni dalla data di fine lavori di impianto per gli impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo ex 2080;
- c. durata di 25 anni dalla data di fine lavori di impianto per gli impianti realizzati utilizzando piante micorizzate predisposte per la produzione di tartufi o per produzioni eduli.

Per gli impianti di arboricoltura da legno e per gli impianti di tartufaie il taglio finale (con l'eventuale rimozione delle ceppaie) può essere effettuato una volta terminato il periodo di impegno."